

RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA RECENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA ESECUTIVA

Cass. sez. un. 19 dicembre 2007 n. 26730

FALLIMENTO – CURATORE – COMPENSO AL CURATORE CESSATO - LIQUIDAZIONE – ESCLUSIONE – ACCONTO – CONFIGURABILITA’

Risolvendo un contrasto di giurisprudenza - premesso che il ricorso straordinario è ammissibile nei confronti dei decreti di liquidazione definitiva del compenso al curatore, emessi alla fine della procedura o nel corso, come nel caso di liquidazione del compenso al curatore cessato dalla carica, mentre è inammissibile avverso provvedimenti che attribuiscono acconti sul futuro compenso e ritenuto ammissibile il ricorso perché proposto avverso provvedimento di liquidazione definitivo -, le S.U., affrontando il diverso profilo dei limiti entro cui è consentito al tribunale di liquidare somme a titolo di compenso in favore di curatore cessato dalla carica in pendenza della procedura concorsuale, affermano che, anche nella vigenza del testo originario dell’art. 39 L.F. (oltre che secondo quanto espressamente previsto dalla modifica apportata con il d.lgs. n. 5 del 2006), a tale curatore non può essere liquidato il compenso definitivo prima della chiusura della procedura, ma può essere attribuito solo un acconto sul futuro compenso. In tal modo hanno superato recenti pronunce (Cass. n. 16437 e 17697 del 2006) e riaffermato il principio già espresso nel 2000 (Cass. n. 14517) e, indirettamente, da pronunce precedenti (Cass. n. 10751 e 5022 del 1998).

Cass. III sezione 14 settembre 2007 n. 19228

ESECUZIONE FORZATA - VIZI DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO – PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE ADOTTATO DAL GIUDICE DELL’IMPUGNAZIONE

La determinazione della somma di denaro da versare in sostituzione dei beni pignorati che il giudice opera ai sensi dell’art. 495 c.p.c. consegue ad una valutazione soltanto sommaria delle pretese del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nonché delle spese già anticipate e da anticipare, né può affermarsi che tale soluzione comporti un ingiustificato aggravio del principio di economia processuale, in quanto imporrebbe al debitore esecutato di contestare l’esistenza del credito od il suo ammontare in sede di distribuzione della somma depositata ovvero con opposizione agli atti esecutivi, considerato il diverso principio in materia, che è quello della sollecita definizione della pretesa dei creditori istanti, questi sì pregiudicati dalle contestazioni dei crediti.

Cass. III sezione 3 settembre 2007 n. 18533

ESECUZIONE FORZATA – DOMANDA DI RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO E CONTESTUALE DOMANDA DI CONDANNA PER RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA

In caso di pignoramento eseguito su beni di valore eccedente il credito per cui si procede, il debitore deve proporre una domanda al giudice dell’esecuzione per ottenere la liberazione dei beni dal pignoramento o la sua riduzione. In presenza di un eccesso nell’impiego del mezzo esecutivo connotato da dolo o colpa grave, è giustificata non solo l’esclusione dall’esecuzione dei beni pignorati in eccesso, ma anche la condanna del creditore procedente per responsabilità processuale

aggravata, la quale può essere pronunciata dallo stesso giudice con il provvedimento che, riguardo ai beni liberati dal pignoramento, chiude il processo esecutivo, restando la difesa del creditore affidata all'opposizione agli atti esecutivi.